

## COMUNE DI POLCENIGO

### Il Revisore Unico del Conto

#### Verbale n. 11

#### *Parere dell'Organo di Revisione sull'acquisto di partecipazioni societarie di LSM Srl*

L'anno 2019, il giorno 10, del mese di aprile, il sottoscritto Revisore **dott.ssa Rafaella Bellitto**, con Studio in Maniago, Piazza Nicolò di Maniago n. 5/a, chiamata ad esprimere il parere sulla bozza di delibera avente ad oggetto "ACQUISIZIONE QUOTE LSM SRL DI SACILE ED AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E DEI SERVIZI DI SEGNALETICA E MOBILITÀ"

#### Visti

- L'art. 239, comma 1, lett. b) del TUEL, il quale prevede che il Revisore sia chiamato ad esprimersi sulla "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni";
- L'art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- L'art. 5, comma 1, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica il quale prevede che l'atto deliberativo "di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";
- L'art. 5, comma 2, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica il quale prevede che "L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.";
- L'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che "Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";
- La bozza di delibera ed i suoi documenti allegati, in modo particolare la relazione allegata sub A) illustrativa dei requisiti richiesti dall'art. 5 TUSP;

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,

**tenuto conto che:**

- l'organo di revisione dell'Ente Locale socio deve verificare che non siano nominati amministratori della società i dipendenti apicali dell'ente socio o gli stessi amministratori in quanto incompatibili ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 39/2013;
- che l'Ente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, ha motivato nella relazione allegata sub A, formante parte integrante e sostanziale, alla bozza di deliberazione del Consiglio Comunale, l'acquisto della quota evidenziando la necessità della partecipazione nella società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 nonché la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'affidamento del servizio "in house".

Tanto premesso, il sottoscritto Revisore,

**esprime**

parere favorevole alla delibera di acquisizione della partecipazione in Lsm S.r.l. e all'affidamento *in house* dei servizi di gestione e manutenzione del verde pubblico urbano e dei servizi di segnaletica e mobilità.

Così come previsto dall'art. 5, comma 3, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, l'atto deliberativo deve essere trasmesso alla Corte dei Conti ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Maniago, 10 aprile 2019

**Il Revisore**

*(Bellitto dott.ssa Rafaella)*